



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Pratica 50608_DIS_3

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

comune.lanciano.chieti@legalmail.it
treglio@legalmail.it
comune.roccasangiovanni@pec.it

Ai Sig.ri Sindaco del Comune di Lanciano
Sindaco del Comune di Treglio
Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Questore di CHIETI

dipps215.0300@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

tch24853@pec.carabinieri.it

Alla Compagnia Carabinieri di LANCIANO

tch28857@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Carabinieri di LANCIANO

tch31993@pec.carabinieri.it

Alla Stazione Carabinieri di SAN VITO CHIETINO

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

c.torto@provincia.chieti.it

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto: Istituzione limite di velocità a 50 Km/h sulla S.P.n.82 "San Vito - Lanciano", nel tratto compreso tra il Km 2+510 e il Km 6+030, a far data dalla presente Ordinanza.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **904** del **11/07/2025** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli

ORDINANZA n. 904 del 11/07/2025
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Istituzione limite di velocità a 50 Km/h sulla S.P.n.82 “San Vito - Lanciano”, nel tratto compreso tra il Km 2+510 e il Km 6+030, a far data dalla presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

- **VISTA** la nota a firma congiunta inoltrata dai Sindaci di Lanciano, Treglio e Rocca San Giovanni in data 18/04/2025, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 9453 nella stessa data, con la quale viene rappresentata l'esigenza di modificare il limite massimo di velocità sulla S.P. n. 82 “San Vito-Lanciano”, per le motivazioni in essa indicate;
- **CONSIDERATO** che, in relazione all'attività di monitoraggio svolta da questo Ente sulle condizioni di circolazione e sicurezza lungo la viabilità provinciale di competenza, le suddette motivazioni possono ritenersi meritevoli di attenzione e che, pertanto, risulta condivisibile la necessità di procedere ad un aggiornamento e a una omogeneizzazione dei limiti di velocità sulla S.P. n. 82 “San Vito-Lanciano”, nel tratto compreso tra il Km 2+510 e il Km 6+030;
- **RILEVATO** che la S.P. n. 82 “San Vito-Lanciano”, nel tratto sopra indicato, ricade per la gran parte all'interno delle “delimitazioni di centro abitato” dei Comuni interessati;
- **PRESO ATTO** che tale delimitazione è finalizzata a individuare aree in cui è richiesta maggiore prudenza alla guida, a causa della presenza di pedoni, ciclisti, nonché della maggiore densità di edifici e strade, e all'interno delle quali vige il limite di velocità di 50 km/h, salvo diversa segnalazione;
- **VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs.30.04.1992 n.285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R.16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico Leggi ordinamento Enti Locali”;

DISPONE

Di revocare tutti i precedenti provvedimenti, inerenti i limiti di velocità, vigenti sul tratto di strada oggetto della presente Ordinanza;

ORDINA

L'istituzione del limite di velocità a 50 Km/h sulla S.P.n.82 “San Vito - Lanciano”, nel tratto compreso tra il Km 2+510 e il Km 6+030, a far data dalla presente Ordinanza.

La prescrizione di cui sopra verrà portata a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori di limite di velocità e di pericolo da installare a cura del personale provinciale addetto alla manutenzione.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli